

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE AZIENDALE**

**TRA**

**CUP 2000 S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Del Borgo di San Pietro, 90/C, C.F. e P.IVA 04313250377, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Fosco Foglietta, domiciliato per la carica presso la sede della Società, *(di seguito "CUP 2000" e/o "Stazione Appaltante")*;

**E**

..... con sede legale in ..... - P.IVA ..... C.F. ....12274760151, in persona del Legale Rappresentante ....., domiciliato per la carica presso la sede della Società *(di seguito "Fornitore")* -

*CIG: 6217137FBD*

Premesso che:

- con Bando trasmesso alla GUUE in data ....., CUP 2000 S.p.A. procedeva all'indizione di una gara, mediante procedura aperta, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 4, del D.lgs. 163/2006 nel testo in vigore, per l'affidamento del servizio di sviluppo software ad integrazione della propria produzione aziendale, per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo, per il triennio, pari ad € 1.800.000,00 oltre IVA ai sensi di legge;
- all'esito della predetta procedura, risultava 1<sup>^</sup> graduata la società ..... con un punteggio complessivo qualità e prezzo .....ed, in particolare, una offerta economica per complessivi €....., corrispondente ad un ribasso pari al .....%, rispetto all'importo posto a base d'asta;
- (previa verifica sulla congruità e sostenibilità delle offerte economiche presentate), la Stazione appaltante ha aggiudicato la gara in via provvisoria, ad .....
- le verifiche di legge sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa, nonché le verifiche antimafia hanno dato esito positivo e, pertanto, con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in data ....., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore delle predette società;
- il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, è scaduto il .....
- con comunicazione in data ....., la stazione appaltante ha richiesto alla ditta aggiudicataria la documentazione preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo quadro di cui al punto 8 del Bando di gara ed agli artt. 9 e 14 dello schema di Accordo quadro in particolare:
  - a) comunicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
  - b) deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) copia di polizza assicurativa RCT a coperture di ogni rischio da responsabilità civile, con massimale limite di € 2.000.000,00
  - d) elenco dei nominativi degli "incaricati di trattamento", ai sensi dell'art. 30 del codice in materia di protezione dei dati personali, con l'indicazione dei connessi profili di autorizzazione
- la documentazione e le comunicazioni sopra indicate sono state tutte trasmesse alla Stazione Appaltante;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Con il presente Accordo quadro, CUP 2000 affida ai Fornitore, che accetta, alle condizioni nello stesso e negli atti in esso richiamati ed allegati, impegnandosi ad eseguirli, i servizi di sviluppo software a supporto della propria produzione aziendale.

Il presente Accordo fissa le modalità per l'attivazione, a richiesta di CUP 2000, del servizio in base alle proprie necessità di produzione interna, nell'arco di tempo di vigenza dello stesso e dell'eventuale rinnovo, se ed in quanto attivato.

L'attivazione dei servizi, descritti nel Capitolato al punto 3, avverrà mediante richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, che potrà avvenire mediante mail e/o fax e che avrà i contenuti descritti al punto 4 del Capitolato, suddivisa in attività programmate e attività straordinarie.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, il fabbisogno di prestazioni è stato stimato da CUP 2000 in un minimo di 400 ed un massimo di 2400 giornate/uomo annue, suddivise tra le varie figure professionali, come specificato al punto 10 "Volumi" del Capitolato, al cui dettaglio si rinvia.

Il Fornitore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, rimanendo in capo a CUP 2000 la valutazione discrezionale e collegata alle proprie esigenze organizzative e produttive, in merito all'attivazione delle prestazioni. Con la sottoscrizione dell'Accordo, pertanto, CUP 2000 non si obbliga ad assegnare una quota minima di servizi.

L'esecuzione dei servizi è sempre e, comunque, effettuata secondo le regole dell'arte ed il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore attesta:

- di avere esaminato e debitamente valutato, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro e di aver giudicato le prestazioni richieste realizzabili ed il prezzo, nel suo complesso, remunerativo;
- di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali e personale idonei, tali da permettere l'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro;
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti applicabili al servizio oggetto dell'Accordo, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste ed assumendo a proprio carico, la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze.

L'inadempienza del Fornitore a quanto stabilito al punto 9 del Capitolato, ovvero il mancato rispetto delle tempistiche ivi previste, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e di incamerare la cauzione, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - RINNOVO**

Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Qualora l'importo complessivo dell'Accordo sia raggiunto prima della scadenza del termine di validità, l'Accordo dovrà ritenersi automaticamente concluso, prima della sua naturale scadenza.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fosse già in corso l'esecuzione o il completamento di servizi già richiesti, essi dovranno essere portati, comunque, a conclusione.

CUP 2000 si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo per un ulteriore anno, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, fatta salva, solo in tale caso, l'applicazione dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

### **ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo dell'Accordo ammonta ad € ..... IVA esclusa, per la durata di 24 mesi, al netto degli oneri fiscali nella misura di legge. I servizi verranno affidati a misura e, pertanto, i corrispettivi verranno commisurati alla quantità delle prestazioni effettivamente commissionate ed eseguite.

CUP 2000 non assume, comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo, che è meramente presunto e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno finanziario massimo e della costituzione della cauzione come determinata al successivo articolo 8.

Il Fornitore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richieste, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale delle prestazioni richieste, nei limiti definiti dal presente Accordo quadro, dal Capitolato e dall'offerta economica del Fornitore.

CUP 2000 si riserva di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo del presente Accordo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. n. 2440 /1923.

E', altresì, previsto il ricorso all'istituto della variante ex art. 310 e 311 del DPR n. 2017/2010 e s.m.i.

### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVI**

**Le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensate con il prezzo unitario offerto a giornata/uomo dal Fornitore in sede di gara, IVA esclusa, contenuto nell'offerta economica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo.**

Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che il Fornitore dovrà sostenere per eseguire i servizi completi ed ultimati, incluse eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni di sviluppo software, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente Accordo e con l'accettazione delle condizioni contenute nel Capitolato.

Il prezzo, si intende applicabile a servizi eseguiti in modo completo e le cui modalità non abbiano dato luogo all'applicazione di penali (si veda successivo art. 11).

### **ARTICOLO 5 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

In deroga all'articolo 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che il corrispettivo di cui al precedente art. 4 sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo.

Per le prestazioni previste nel presente Accordo, non è ammesso il ricorso all'adeguamento dei prezzi, che potrà essere applicato, solo in caso di eventuale rinnovo.

### **ARTICOLO 6 – FATTURAZIONE - PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento delle prestazioni rese dal Fornitore, sarà effettuato separatamente, in esito alla rendicontazione disciplinata al punto 6 del Capitolato, che si intende qui integralmente richiamato.

La fatturazione potrà essere emessa solo in seguito all'attestazione, effettuata a cura del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo, in merito alle prestazioni effettivamente eseguite e sarà mensile posticipata.

Le fatture emesse dovranno contenere i seguenti riferimenti: Commessa e Codice CIG.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 60gg data fattura, previo specifico accordo con il fornitore sui tempi di pagamento ai sensi del D. lgs. 192/2012, e fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso del presente articolo. In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti gli interessi ai sensi delle vigenti normative.

Dagli importi delle fatture in pagamento **potranno** essere detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 11 del presente Accordo, anche in alternativa all'escussione sulla cauzione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il pagamento potrà essere effettuato unicamente sul conto corrente dedicato, comunicato dal Fornitore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente Accordo. Lo stesso provvederà altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A pena di nullità assoluta dell'Accordo quadro, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a CUP 2000 ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del Fornitore. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa dopo l'attestazione di regolarità della prestazione eseguita, debitamente firmata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato da CUP 2000, come detto sopra.

Si precisa inoltre che, ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture dovranno riportare anche i seguenti riferimenti: Denominazione Ente: CUP 2000 S.p.A. - Codice Univoco ufficio: UF58L8 – Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA - Codice Fiscale del servizio di F.E. 04313250377.

#### **ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO - CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere l'Accordo Quadro, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra, comporterà, in ogni caso, l'immediata risoluzione dell'Accordo per colpa del Fornitore.

Alla risoluzione dell'Accordo consegue, quale clausola penale, l'addebito del maggior onere derivante a CUP 2000 a causa della predetta risoluzione.

Per la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo, si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Fornitore potrà cedere i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse dall'articolo richiamato, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore.

Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate a CUP 2000. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 *"Disciplina della cessione dei crediti di impresa"*. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore cedente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il proprio codice CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CUP 2000 al risarcimento del danno, il presente Accordo si intende risolto di diritto.

## ARTICOLO 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Accordo,..... ha prestato cauzione definitiva, rilasciata in data ....., da ....., avente n. ....di importo pari ad € .....

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di CUP 2000, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CUP 2000.

In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CUP 2000 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali medesime, in alternativa alla facoltà prevista al precedente articolo 6.

La garanzia opera nei confronti di CUP 2000 a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso, espresso in forma scritta, di CUP 2000.

**Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da CUP 2000.**

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

## ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo dedotto nel presente Accordo, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore, in particolare, deve:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo, con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato e nel presente Accordo;
- attenersi alle istruzioni e direttive relative all'esecuzione dei servizi che saranno impartite da CUP 2000, tramite il proprio Direttore dell'esecuzione del contratto;
- adeguarsi in tempi brevi a variazioni significative di volumi di attività;
- dare immediata comunicazione a CUP 2000 di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sulla qualità e sul livello di servizio di cui al punto 9 del Capitolato; tale comunicazione dovrà pervenire a CUP 2000 entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopravvenute, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, indicato nell'Accordo e

nei relativi allegati ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di CUP 2000, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore prende atto ed accetta che il servizio oggetto dell'Accordo, dovrà essere prestato con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza delle richieste e della dislocazione delle sedi presso cui viene prestato.

CUP 2000 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione dell'Accordo, convenendosi a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo dell'Accordo stesso.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva per eventuali danni a terzi (persone e/o cose), a lui imputabili, occorsi nell'espletamento delle prestazioni dedotte nell'Accordo. Nel caso in cui tali pretese venissero avanzate da terzi nei confronti di CUP 2000, il Fornitore si impegna, fin d'ora, a tenerla indenne da ogni pretesa mossa nei suoi confronti.

La stazione appaltante, come indicato in premessa, dà atto che, preliminarmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro il fornitore ha trasmesso copia di polizza assicurativa RCT a copertura di ogni rischio da responsabilità civile con massimale limite di € 2.000.000,00. Restano a carico esclusivo del Fornitore il risarcimento degli eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa trasmessa, nonché gli importi di franchigie e scoperti previsti nella medesima.

Il Fornitore si impegna a mantenere la Polizza, sopra indicata, valida ed efficace per tutta la durata dell'Accordo compreso l'eventuale rinnovo e di dare comunicazione scritta a CUP 2000 di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative, inviando la documentazione aggiornata e modificata.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali, in quanto applicabili. Il Fornitore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. Per le inadempienze di cui sopra, CUP 2000 si riserva, inoltre, di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo. CUP 2000 provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative, previste dalle norme in vigore.

Il Fornitore deve osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

#### **ARTICOLO 11 – PENALI**

Le penali sono disciplinate in conformità all'art. 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 nella misura variabile dallo 0,3 all'uno per mille e sono riportate nella tabella che segue. CUP 2000 si riserva di applicare la penale sull'importo complessivo annuale degli ordinativi emessi nei confronti del Fornitore, nei casi riportati in

tabella. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 e procederà all'escussione della cauzione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. L'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione delle percentuali sotto indicate, sulla base del valore a consuntivo degli ordini emessi nei confronti del fornitore.

Oltre al ritardo nell'esecuzione della prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione in modo difforme dalle prescrizioni/specifiche tecniche definite dalla Committenza, comporterà l'applicazione delle previste penali, che verranno in tal caso calcolate con riferimento ad ogni giorno impiegato per l'adeguamento della prestazione alle suddette prescrizioni/specifiche.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, saranno soddisfatti da CUP 2000 trattenendo il relativo importo sui pagamenti delle fatture di data immediatamente successiva al fatto/fatti che ha/hanno dato luogo all'applicazione delle penali o, in alternativa e a sua scelta, escutendo l'importo a carico della cauzione prestata, con l'obbligo da parte del Fornitore, in quest'ultimo caso, di reintegrare la stessa entro il termine di 10 giorni.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà, comunque, contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti dell'appaltatore.

<b>Parametro</b>	<b>Infrazione</b>	<b>Valore Soglia</b>	<b>Penale</b>
VRIS	Variazione delle risorse nel tempo (par. 9.1 CSA)	10% su base semestrale	0,5‰ per ciascun punto percentuale in eccesso alla soglia
RTMP	Tempo sostituzione/aggiunta risorse (par. 9.1 CSA)	10gg lavorativi	0,5‰ per ciascun giorno lavorativo di ritardo
RSC	Ritardo nelle consegne (par. 9.2 e 9.3 CSA)	< =0 nel 98% dei casi	0,5‰ per ciascun giorno lavorativo di ritardo
NDIF1	Indicatore difettosità per errori bloccanti (par. 9.4 CSA)	1	1‰ per ciascun errore eccedente la soglia
NDIF2	Indicatore difettosità per errori parzialmente bloccanti (par. 9.4 CSA)	3	0,6‰ per ciascun errore eccedente la soglia
NDIF3	Indicatore difettosità per errori non gravi (par. 9.4 CSA)	8	0,3‰ per ciascun errore eccedente la soglia
RERR1	Percentuale di errori bloccanti risolti all'interno del tempo soglia (par. 9.5 CSA)	95%	1‰ per ciascun punto percentuale eccedente la soglia
RERR2	Percentuale di errori bloccanti risolti	95%	0,6‰ per ciascun

	all'interno del tempo soglia (par. 9.5 CSA)		punto percentuale eccedente la soglia
RERR3	Percentuale di errori bloccanti risolti all'interno del tempo soglia (par. 9.5 CSA)	95%	0,3‰ per ciascun punto percentuale eccedente la soglia
RERR4	Numero di errori bloccanti risolti oltre il tempo massimo (par. 9.5 CSA)	0	1‰ per ciascun errore eccedente la soglia
RERR5	Numero di errori parzialmente bloccanti risolti oltre il tempo massimo (par. 9.5 CSA)	0	0,6‰ per ciascun errore eccedente la soglia
RERR6	Numero di errori non gravi risolti oltre il tempo massimo (par. 9.5 CSA)	0	0,3‰ per ciascun errore eccedente la soglia
ARCF	Numero di interventi di correzione risolutivi alla prima segnalazione di errore (par. 9.6 CSA)	>=98% su base quadrimestrale	0,5‰ per ciascun punto percentuale in eccesso alla soglia

#### **ARTICOLO 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, si conviene che, in ogni caso, CUP 2000, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non permanenza di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo e per lo svolgimento delle attività quivi previste e nel capitolato;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CUP 2000;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e di subappalto;
- f) nei casi previsti dall'art.3 della Legge n. 136 del 13/08/10;
- g) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- h) in caso di mancato rispetto delle previsioni contenute nel modello organizzativo di CUP 2000 S.p.A. adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come integrato dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di CUP 2000, i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale <http://www.cup2000.it>, nella sezione Amministrazione Trasparente;

In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di CUP 2000.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, CUP 2000 avrà diritto di escutere la cauzione prestata, per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore mediante posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di CUP 2000 al risarcimento dell'ulteriore danno.



### **ARTICOLO 13 – RECESSO**

CUP 2000 ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti totali o parziali del Fornitore, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo riguardanti CUP 2000, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, CUP 2000 stesso potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dall'Accordo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante posta elettronica certificata.

In tali casi, il Fornitore avrà diritto al pagamento da parte di CUP 2000 dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

CUP 2000 potrà, altresì, recedere per qualsiasi motivo dall'Accordo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante posta elettronica certificata, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CUP 2000.

### **ARTICOLO 14 – SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI**

Il Fornitore dovrà adottare, in coerenza con il Codice in materia di protezione dei dati personali, idonee misure di sicurezza ed in particolare modalità tecniche volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, alterazione dei dati ovvero di intrusione od accesso da parte di soggetti non autorizzati o abilitati. Il Fornitore provvederà, altresì, alla nomina ad "incaricato di trattamento", ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche preposte alle varie attività di trattamento. L'elenco dei nominativi degli incaricati, con l'indicazione dei connessi profili di autorizzazione, sono stati comunicati a CUP 2000 al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Le eventuali attività di trattamento dei dati sensibili, svolte dal Fornitore, dovranno rispettare le misure minime di cui all'All. B al Codice di Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno, altresì, avvenire sempre nel rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati nel corso dell'esecuzione del servizio, dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29).

In particolare il Fornitore:

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo/capitolato;

2. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di segretezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto nei confronti del soggetto inadempiente l'Accordo Quadro, fermo restando che detto Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 15 – RISERVATEZZA**

Le Parti danno atto che, nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, potrebbero essere trasmesse da una Parte all'altra, in forma verbale o scritta, informazioni aventi natura riservata relative alle proprie attività. Ciascuna Parte, per tutta la durata del presente accordo, nonché per un periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione o risoluzione per qualunque causa del medesimo, si impegna a utilizzare tali informazioni ai soli fini oggetto del presente accordo e a non farne uso o rivelare alcuna informazione a terzi se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Gli impegni di riservatezza di cui al precedente comma non si estendono a quelle informazioni che:

- a. siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per colpa o violazione degli impegni di riservatezza di ciascuna Parte;
- b. siano già note alla Parte ricevente, purché esse non siano state comunicate a quest'ultima da terzi vincolati da impegni di riservatezza verso l'altra Parte e noti alla Parte ricevente;
- c. siano successivamente comunicate ad una Parte, senza vincolo di riservatezza, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
- d. debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche Autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.

Ciascuna Parte osserverà lo stesso grado di diligenza, nel tutelare la riservatezza delle informazioni confidenziali, dalla stessa osservato in relazione al proprio know-how e alle proprie informazioni confidenziali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, nei confronti del soggetto inadempiente, l'Accordo Quadro, fermo restando che detto Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA COMMITTENTE**

Ai sensi degli articoli 10 D.Lgs 163/2006 e 271 e seguenti del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento è l'Avv. Manuela Gallo, Direttore Funzione Affari generali, Legale, Contratti.

Ai sensi degli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo è il Sig. Federico Calò, Direttore Funzione Sviluppo e Tecnologie.

#### **ARTICOLO 18 - PUBBLICITÀ DELL'AFFIDAMENTO**

Il Fornitore è consapevole che CUP 2000 S.p.A. pubblicherà i dati riferiti all'affidamento sul proprio sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L.R. E.R. n. 15/2014 e della deliberazione dell'Autorità per la

Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013 ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.190/2012.

#### **ARTICOLO 19 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, i seguenti allegati:

1. il Capitolato d'Appalto;
2. il bando di gara,
3. l'offerta tecnica presentata dal Fornitore;
4. l'offerta economica presentata dal Fornitore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Il presente Accordo consta di n. .... (.....) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dal legale rappresentante di CUP 2000 ed è redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, il

**Per CUP 2000 S.p.A.**

*Fosco Foglietta*

**Per (il Fornitore aggiudicatario)**

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: Art. 4 - Corrispettivi; Art. 5 - Invariabilità dei prezzi; Art.7 - Divieto di cessione dell'Accordo. Cessione del credito; Art. 9 - Responsabilità ed obbligazioni del Fornitore; Art. 11 - Penali; Art. 12 - Clausola risolutiva espressa; Art.13 - Recesso; Art. 14 - Sicurezza del materiale e dei dati; Art. 16 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il

**Per (il Fornitore aggiudicatario)**

#### **Autorizzazione al trattamento dei dati personali:**

Con la presente autorizzo CUP 2000 a trattare e comunicare i miei dati personali ad opera dei soggetti, secondo le finalità e nei limiti di cui all'informativa pubblicata sul sito di CUP 2000 SPA al seguente indirizzo <http://www.cup2000.it/privacy-policy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-fornitori-di-cup-2000-s-p-a/a>, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il

**Per (il Fornitore aggiudicatario)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, incaricato/a dalla Ditta ..... dello svolgimento di attività di *“Servizi di sviluppo software ad integrazione della produzione aziendale”*, in forza del contratto CIG ....., dalla stessa stipulato con CUP 2000 S.p.A., dichiara di conoscere il modello organizzativo di CUP 2000 S.p.A., adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, come integrato dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di CUP 2000 S.p.A., i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale <http://www.cup2000.it>, nella sezione Amministrazione Trasparente e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, CUP 2000 risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare mediante PEC, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Data